



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 67 del 03-04-13

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'AZIENDA FORESTE DEMANIALI PER AFFIDAMENTO BOSCO DI GUARNERI E SOSPENSIONE USI CIVICI.-

L'anno **duemilatredici** il giorno **tre** del mese di **aprile** alle ore **17:40** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO	SINDACO	P
Curcio Salvatore	ASSESSORE	P
MARINARO ANTONIELLA	ASSESSORE	P
CEFALU' ANTONINO	ASSESSORE	P
LEONARDIS LAURA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Con la partecipazione del Segretario Generale **SERGI MARIA ROSARIA**

Il Sindaco Sig. **LAPUNZINA ROSARIO** constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio sottopone alla Giunta Comunale la seguente - Proposta di Deliberazione

- Premesso che nel territorio del Comune di Cefalù si estende una vasta area denominata “Bosco di Guarneri”, ricadente nell’ambito della zona A del Parco delle Madonie, che costituisce un rilevante patrimonio naturalistico-ambientale, geologico e faunistico, di notevole interesse pubblico e meritevole, pertanto, di essere salvaguardato ed ampiamente valorizzato, attraverso l’attività di vigilanza ed interventi selvicolturali;
- Che con proprio atto di indirizzo il Consiglio Comunale, giusta Deliberazione di C.C. n°9 del 01.03.2011, manifestando la volontà di affidare il Bosco di Guarneri all’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di approvare uno schema di convenzione con l’Azienda Forestale, in quanto Ente che ha tra le sue attività complementari in aggiunta ai propri compiti principali, la gestione di terreni da imboschire di proprietà degli Enti Locali, come previsto dalla L.R. 16/96 art. 14 lett. b e succ. L.R. 14/06 art.15, ai fini della gestione e tutela dell’intera area boschiva, attraverso interventi mirati alla conservazione, forestazione e fruizione della stessa;
- Atteso che, ai fini dell’affidamento della gestione del bosco di che trattasi, come richiesto espressamente dall’Azienda Foreste Demaniali, occorre attivare la procedura relativa alla sospensione degli usi civici, così come prescritto dalla L.R. 10/91 artt. 9 e 11, anche nelle forme previste dall’art. 150 c.p.c. n. 1766/1927;
- Ritenuto che appare opportuno provvedere alla sospensione degli usi civici all’interno dell’area denominata “Bosco di Guarneri” per il periodo di durata dell’affidamento;
- Considerato che occorre provvedere all’approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra questo Comune e l’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l’affidamento della gestione dei terreni in questione, come previsto dalla L.R. 16/96 art. 14 lett. b e succ. L.R. 14/06 art.15;

PROPONE

1. Procedere alla sospensione degli usi civici all’interno dell’area denominata “Bosco di Guarneri”, ai fini dell’affidamento della gestione del medesimo all’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana per il periodo di durata della convenzione;
2. Approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Cefalù e l’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l’affidamento in gestione dell’area denominata “Bosco di Guarneri”, che si allega alla presente per farne parte integrante;
3. Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’atto di convenzione con l’Azienda Forestale per l’affidamento del predetto bosco per la durata di anni dieci;
4. Dare mandato al Responsabile del Servizio Patrimonio di provvedere ad adottare tutti gli atti necessari, al fine di pervenire alla consegna dell’area del bosco di Guarneri dopo la firma della convenzione.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio

(D.ssa Concetta Maria Di Fatta)

LA GIUNTA

- Vista la proposta del Responsabile del Servizio Patrimonio;
- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 01.03.2011;
- Riconosciuta la necessita e la opportunità del provvedimento;
- Ritenuto di poter fare propria la relazione di cui sopra;
- Rilevato che per questa deliberazione sono stati acquisiti i previsti pareri favorevoli di legge, quali risultano dal foglio pareri, parte integrante della presente;
- Visto il vigente O.A.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di deliberazione.

Successivamente la Giunta Municipale, su proposta dell'Assessore al Patrimonio, con voti unanimi espressi a scrutinio palese, delibera di dichiarare urgente ed immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi dell'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Cefalù, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CONCETTA MARIA DI

FATTA

Verbale fatto e sottoscritto

**IL SINDACO
ROSARIO LAPUNZINA**

**L'ASSESSORE ANZIANO
Curcio Salvatore**

**IL SEGRETARIO GENERALE
SERGI MARIA ROSARIA**

=====

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il

Defissa il

Il Messo Comunale

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _____, e che non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo (Reg. Pub. N. _____)

Dalla Residenza Municipale

**IL SEGRETARIO GENERALE
SERGI MARIA ROSARIA**

=====

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 03-04-13 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Lì

**IL SEGRETARIO GENERALE
SERGI MARIA ROSARIA**

=====



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

DIPARTIMENTO REGIONALE

AZIENDA REGIONALE FORESTE

DEMANIALI

UFFICIO PROVINCIALE

PALERMO

ATTO DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

DEL BOSCO DI GUARNERI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CEFALÙ

TRA

Il Comune di Cefalù C.F. 00110740826 rappresentato dal Sig. _____ nella qualità di Sindaco, nato a _____, domiciliato per la carica presso il predetto Comune in _____

E

Il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, con sede legale in Palermo, Viale della Libertà 97 C.F. 80015820824, rappresentata dal Dirigente Provinciale Dr. _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica in Palermo Via G. Del Duca n. 23, in qualità di ciò autorizzato, giusta autorizzazione del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali n. _____ del _____.

Premesso

- Che nell'ambito degli interventi di cui al Titolo I – norme sulla Forestazione – della L.R. 16/96, l'art. 14 lettera b e succ. L.R. 14/06 art. 15 prevede tra le attività complementari dell'Amministrazione Forestale in aggiunta ai propri compiti principali, la gestione di terreni da imboscire di proprietà di Enti Locali, dietro stipula di apposita convenzione;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale immediatamente esecutiva n. 9 del 01.03.2011, il Comune di Cefalù ha manifestato la volontà di voler affidare in gestione l'area denominata Bosco di Guarneri, unica area a ricadere (per l'importanza naturalistica che ricopre) nell'ambito della zona A del Parco delle Madonie, come di seguito distinta catastalmente, facente parte del proprio patrimonio demaniale all'Azienda FF.DD. della R.S, al fine di provvedere alla sua forestazione;

- Che il Dipartimento Azienda FF.DD della R.S., con nota n. _____ del _____, ha espresso parere favorevole riguardo al contenuto della presente convenzione, come da delibera n. _____ del _____;

Tutto ciò premesso

L'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana di seguito denominata Azienda e il Comune di Cefalù di seguito denominato Ente proprietario.

CONVENGONO E STIPULANO

Quanto appresso:

ART. 1

L'Ente proprietario ai sensi dell'art. 14 lettera b della L.R. 16/96, affida in gestione all'Azienda il proprio patrimonio demaniale, appresso più esattamente descritto e precisato, affinché l'Azienda stessa lo gestisca e lo amministri con i criteri di tutela e di conduzione tecnico-contabili propri della gestione delle Foreste Demaniali.

ART. 2

La gestione che viene assunta dall'Azienda riguarda l'area denominata Bosco di Guarneri, delimitata in linea indicativa dall'annessa cartina I.G.M. 1:25.000, estesa complessivamente ettari 19.33.76 circa, catastali in testa all'Ente proprietario come segue:

Foglio	Particelle	Superficie ha.
37	235	05.62.73
37	237	13.71.03
	TOTALE	19.33.76

Le stesse superfici da imboschire risultano inoltre così descritte nei limiti fisici e sotto l'aspetto selvicolturali e delle infrastrutture presenti: aree boscate con piante prevalentemente di latifoglie.

ART. 3

L'affidamento in gestione del compendio da imboschire è subordinato all'osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente convenzione.

ART. 4

L'Ente proprietario dichiara e garantisce che sulla zona da consegnare non gravano diritti di terzi

ne di uso civico (ovvero: "non gravano diritti di terzi e che quelli di uso civico che vi interferiscono consistenti nel diritto di) non impediscono la piena disponibilità del bene e la libera esplicazione delle attività relative alla gestione affidata con il presente atto.

La consegna del bene avverrà entro la data del _____ il ritardo nella consegna per oltre sessanta giorni a decorrere da tale data faculta l'Azienda a risolvere la convenzione con semplice comunicazione e senza necessità di preavviso; il ritardo di centoventi giorni dalla data fissata per la consegna comporta la risoluzione di diritto della convenzione, senza necessità di comunicazione.

ART. 5

L'Azienda si impegna a gestire il bene di cui alla presente convenzione, attuandone la gestione e l'Amministrazione nel rispetto delle specifiche norme forestali e di tutela ambientale in vigore, al fine di migliorarlo e valorizzarlo con interventi selvicolturali idonei, mirati anche alla conservazione e fruizione dello stesso.

ART. 6

Nessun onere graverà sull'Azienda salvo quello delle spese occorrenti per la gestione, ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della L.R. 16/96.

In particolare nessun indennizzo spetterà all'Ente proprietario per il trasferimento all'Azienda del possesso del bene.

L'Azienda per la realizzazione degli interventi utilizzerà le risorse disponibili negli specifici capitoli inseriti nel Bilancio Regionale.

Sono a carico dell'Ente proprietario tutte le imposte e spese di qualsiasi natura derivanti dal titolo di proprietà, mentre alcun corrispettivo dovrà essere versato dal medesimo Ente all'azienda per la gestione svolta.

ART. 7

La durata della convenzione viene stabilita in anni 10 (dieci) correnti dalla data di stipula del presente atto.

La convenzione si rinnova per eguale periodo ove nessuna delle parti dia disdetta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quattro mesi prima della scadenza.

È facoltà dell'Azienda, in qualsiasi momento della durata della convenzione, risolvere la medesima, dandone preavviso con le modalità di cui al precedente comma e fissando la risoluzione con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo alla ricezione della disdetta, ove ragioni connesse alla copertura finanziaria delle spese occorrenti per la gestione o al costo della medesima, od alla insufficienza del proprio organico o ad altre esigenze legate al proprio

funzionamento rendessero, a suo insindacabile giudizio, impossibile o eccessivamente difficoltosa la prosecuzione della gestione.

ART. 8

Sono di pertinenza dell'Azienda, e le appartengono, tutti i proventi ed i prodotti ricavo di tagli, ricavo da prodotti secondari, corrispettivi della vendita di erbe e pascoli del bene affidato, senza alcuna eccezione, quale introito di alienazione o di concessioni che la stessa si riserva di stipulare.

ART. 9

Il Comune si impegna per tutto il periodo della convenzione a non apportare variazioni nella pianificazione del proprio territorio, modificando la destinazione d'uso delle aree affidate.

L'Azienda si impegna a porre in essere gli interventi con i criteri ed i fini di cui al contenuto del precedente art. 5, fermo restando i tempi tecnici necessari alla loro realizzazione.

ART. 10

L'Azienda curerà la gestione del bene da imboschire in oggetto, nell'osservanza delle linee programmatiche annualmente elaborate dalla stessa.

Ove, per le finalità di cui all'art. 13 della L.R. n. 16/96, l'Azienda proceda alla redazione di un intervento Forestale Regionale od altro strumento conoscitivo di base, anche il complesso da imboschire in questione sarà interessato da tali rilievi.

ART. 11

L'Azienda utilizzerà il bene affidatole con le modalità di cui alla presente convenzione, ed in adempimento e nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 14 della L.R. 16/96, in qualità di concessionaria dei beni.

Alla scadenza della convenzione, e nel caso di anticipata risoluzione di cui al terzo comma dell'art. 7, il bene verrà riconsegnato all'Ente proprietario, che ne riacquisterà la piena disponibilità.

Della riconsegna si redigerà apposito verbale.

Se l'Ente proprietario non si presenti, benché invitato per iscritto, alla data fissata per la riconsegna del bene, l'Azienda redigerà egualmente il verbale dando atto della circostanza e provvederà successivamente ad inviarlo all'Ente proprietario.

Dalla data di tale comunicazione l'Azienda dismette il possesso e cessa l'attività di gestione.

ART. 12

Salva la risoluzione regolata dall'art. 4, l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 5, 9 e 10, consentirà la risoluzione ad istanza della parte adempiente, previa diffida ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine non eccedente 90 giorni, quando l'inadempimento sia tale da impedire o vanificare le finalità che improntano le clausole di cui agli articoli stessi.

La risoluzione si verificherà con la semplice comunicazione del perdurare dell'inadempimento.

ART. 13

Sarà prerogativa dell'Ente proprietario esercitare una proficua azione di collaborazione, proponendo o segnalando eventuali elementi migliorativi in ordine all'attività gestionale attuata dall'Amministrazione forestale.

Allo scadere di ogni biennio, l'Azienda provvederà ad indire apposita conferenza di servizio con funzione partecipativa e propositiva per l'Ente proprietario, nella quale saranno illustrate il complesso delle attività svolte nonché gli eventuali obiettivi conseguiti nel periodo a riferimento.

ART. 14

Rimane convenuto tra i contraenti che l'Ente proprietario non risponde, rimanendone esonerato, di eventuali danni derivanti dalle attività esercitate e svolte dall'Azienda in esecuzione a quanto previsto dalla presente convenzione.

Si stabilisce, altresì, che l'Azienda rimane sollevata da qualsiasi danno arrecato ai terreni, conseguentemente ad eventi calamitosi indipendenti dalla propria volontà quali incendi, atti vandalici, etc..

ART. 15

Resta salva la più facoltà dell'Ente proprietario di avviare utile proposta nel quadro di una costruttiva collaborazione favorendo ogni iniziativa, nel campo dell'educazione scolastica e della diffusione della conoscenza sulla montagna fra la cittadinanza, rilasciando le eventuali occorrenti licenze.

L'Azienda potrà autorizzare all'interno del compendio, autonomamente e secondo il proprio apprezzamento, visite, escursioni, manifestazioni di propaganda forestale e consimili manifestazioni ed attività volte alla fruizione del patrimonio da imboschire, purché ne sussistano le condizioni di sicurezza e di salvaguardia.

Ogni utile collaborazione sarà, inoltre, instaurata tra il Comune e l'Azienda per la difesa dei boschi dal fuoco nello spirito della normativa prevista dalla legge 1/3/75 n. 47 e successive, per gli interventi antincendio con squadre volontarie.

ART. 16

La convenzione sarà registrata a cura e spese dell'Ente proprietario, a carico del quale graveranno le spese di bollo e qualunque altro onere derivante dall'applicazione del presente atto.

PALERMO __.__.____

Il Sindaco

Il Dirigente Provinciale
